

**Determinazione del Dirigente  
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 93-41698/2011

**OGGETTO:** *Progetto di riconversione a polo energetico dell'impianto di compostaggio di Strambino*  
*Proponente: Servizi Ambientali Piemonte s.r.l.*  
*Comune: Strambino (TO)*  
*Procedura: Fase di valutazione ex. art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*  
**Chiusura istruttoria**

Il Dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale

**Premesso che:**

- in data 03/02/2010, con contestuale avvio del procedimento, la Società Servizi Ambientali Piemonte s.r.l. con sede legale in Milano, Via C. Tacito n.6 – partita IVA 06506680013, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della LR 40/98, relativamente al “*Progetto di riconversione a polo energetico dell'impianto di compostaggio di Strambino*” da realizzarsi nel Comune di Strambino;
- sempre in data 03/02/2010, è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano “*Il Giornale*”, dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera b) della l.r. 40/98;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione per 45 giorni a partire dal 03/02/2010 e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. b) della l.r. 40/98 e s.m.i.;
- il progetto presentato rientra nella seguente categoria progettuale individuata all'allegato B della l.r. 40/98:
  - *n. 32 ter “Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*
- l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale del 11/02/2010;
- l'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 40/98 è stata, pertanto, attivata la Conferenza dei Servizi, alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa;

**Rilevato che:**

**Localizzazione e stato di fatto**

- l'area d'intervento è ubicata nel settore sud-est del territorio di Strambino, in prossimità del confine con il Comune di Vische, a circa 1,2 km ad est dalla frazione Carrone del Comune di Strambino;

- in tale sede operativa la Società Panelli Impianti Ecologici s.p.a. era titolare di autorizzazione all'esercizio di un impianto di compostaggio rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 e s.m.i. con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 60 – 87461/2006 del 16/03/2006 e s.m.i.;
- la durata di tale autorizzazione era limitata a cinque anni a decorrere dalla data del 30/03/2006 e ad oggi risulta scaduta in quanto non è stata presentata alcuna istanza di rinnovo;
- la potenzialità autorizzata dell'impianto (compostaggio aerobico in biocelle aerate e maturazione in aia aerata) era di 26.000 t/anno così suddivise:
  - 15.500 t/a di frazione organica da raccolta differenziata (FORSU);
  - 7.500 t/a di strutturante;
  - 3.000 t/a di fanghi biologici;

### **Proposta progettuale**

- il progetto proposto dalla Società Servizi Ambientali Piemonte s.r.l. consiste nel revamping dell'impianto esistente mediante l'inserimento di una fase di digestione anaerobica e di recupero energetico del biogas prodotto a monte del compostaggio in biocelle;
- il progetto prevede inoltre la maturazione primaria al coperto, maturazione secondaria sotto tettoia, il potenziamento del sistema di trattamento delle arie e tutte le opere impiantistiche accessorie;
- il progetto prevede il trattamento di circa 55.000 t/anno di FORSU e di circa 11.000 t/anno di materiale strutturante;

### **Rilevato inoltre che:**

- in data 12/03/2010 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi (di seguito C.d.S) per la discussione istruttoria del progetto;
- a seguito di tale seduta si è provveduto a comunicare al proponente, con nota prot. n. 39532 del 13/05/2010, l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria assegnando 60 giorni per la consegna delle stesse;
- in data 27/07/2010 con nota prot. n. 603373 è stata concessa al proponente, su sua richiesta, una proroga di ulteriori 60 giorni per la consegna della documentazione integrativa precedentemente richiesta;
- il procedimento è stato pertanto sospeso sino alla data del 09/08/2010, in cui è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta;
- la documentazione integrativa presentata dal proponente è stata verificata nel corso della seconda seduta della C.d.S. svoltasi in data 18/10/2010; in tale sede sono state evidenziate ulteriori criticità ambientali e tecnico/progettuali/gestionali tali da non consentire la chiusura del procedimento;
- in particolare, come si evince dal verbale della C.d.S., sono state evidenziate criticità relativamente a tali aspetti:
  - mancanza di un recapito certo, come tempi e come modalità, per le acque reflue industriali;
  - adeguamento della viabilità;
  - gestione spazi, quantitativi trattati e tempi di trattamento;
  - emissioni in atmosfera;
  - studio modellistico relativo alla dispersione degli odori;
  - gestione terre e rocce da scavo;
  - disponibilità delle aree;
- il procedimento è stato dunque sospeso fino alla consegna da parte del proponente delle ulteriori integrazioni richieste così come si evince dal verbale della seconda seduta della C.d.S. del

18/10/2010 “*al momento non è possibile ritenere che l'impianto sia ambientalmente compatibile: alla luce di quanto emerso in sede di CdS si rendono necessari ulteriori approfondimenti e, pertanto, il procedimento è sospeso fino alla consegna delle integrazioni.*”,

- il proponente con nota del 29/10/2011 comunicava di poter fornire le integrazioni ed i chiarimenti richiesti in sede della seconda seduta della C.d.S. entro 120 giorni dal ricevimento del verbale trasmesso con nota prot. n. 946764 del 22/11/2010;
- il proponente con nota del 02/03/2011 chiedeva una proroga di 120 giorni ai termini di cui sopra;
- decorsi tali termini (240 giorni dal ricevimento del verbale della seconda seduta della C.d.S.) il proponente non ha dato seguito alla richiesta avanzata; si applica dunque quanto previsto dal combinato disposto del comma 6 dell'art. 12 della LR 40/98 e s.m.i. “*.....nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione*” e del comma 3-ter dell'art. 26 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. “*nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione*”;
- con nota prot. n. 0922172 del 02/11/2011, si è provveduto ad effettuare al proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e pertanto, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- tale comunicazione è stata trasmessa al fine di consentire l'esercizio del diritto di presentare osservazioni per iscritto, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- decorsi tali termini non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del proponente;

#### **Visti:**

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- i verbali delle riunioni della conferenza di servizi;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- La L. 241/90 e s.m.i.;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di procedere ai sensi all'art.12 comma 6 della L.R. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi del comma 3-ter dell'art. 26 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. **alla chiusura dell'istruttoria interdisciplinare della fase di valutazione e all'interruzione di ogni termine ad essa correlato** relativamente al “*Progetto di riconversione a polo energetico dell'impianto di compostaggio di Strambino*”

presentato dalla Servizi Ambientali Piemonte s.r.l. con sede legale in Milano, Via C. Tacito n.6 – partita IVA 06506680013 in data 03/02/2010.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 16/11/2011

**La Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*  
(f.to in originale)